

Art. 42
*Disposizioni tributarie in materia di tassa
automobilistica regionale*

1. E' differito al 31 ottobre 2017 il termine per il versamento richiesto con gli avvisi notificati ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dovuto per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa agli anni di imposta 2012, 2013 e 2014.

2. Per i carichi inclusi nei ruoli inerenti la riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale, affidati all'agente per la riscossione dal 2005 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le spese di notifica di cui all'articolo 6, comma 7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio